

Direzione Regionale: LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE

N. G14451 **del** 05/12/2016

Proposta n. 18334 **del** 30/11/2016

Oggetto:

Programma di svuotamento del bacino regionale dei Lavoratori socialmente Utili (LSU)- Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili

OGGETTO: Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione dell'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Vertenze e Interventi a sostegno del reddito

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTO l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, "*destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà*";

VISTO l'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013 n.125, come modificato dall'art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a norma del quale "*al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente*";

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 18/03/2016, e, in particolare, l'art. 5 a norma del quale "*al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2018, al completo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna a valutare tutte le possibilità offerte in tal senso dall'attuale legislazione in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*";

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nella prospettiva di consentire lo svuotamento del bacino regionale degli LSU, attraverso la stabilizzazione dei lavoratori medesimi, nonché al fine di

ottemperare integralmente a quanto previsto all'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 s.m.i., deve provvedere alla redazione dell'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

RAVVISATA, nella prospettiva appena citata, la necessità di provvedere alla formazione ed alla conseguente gestione dell'Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili secondo criteri che contemperino l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

VISTA la DGR n. 496 del 04.08.2016 concernente: *“Programma di svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) – Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed alla gestione dell'elenco regionale dei Lavoratori Socialmente utili ex art.2, comma1, decreto legislativo 28 febbraio 2000 n.81”*, nella quale i sopracitati criteri e punteggi venivano così riportati:

Anzianità anagrafica:

- Fino a 45 anni = 45 punti
- 46/50 anni = 40 punti
- 51/55 anni = 35 punti
- 56/60 anni = 30 punti
- Oltre 61 anni = 25 punti

Carichi familiari:

2 punti per ciascun figlio a carico: fino ad un massimo di 10 punti;

Anzianità di servizio:

1 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di LSU, fino ad un massimo di 25 punti

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, nella quale è previsto che l'anzianità di servizio, quale criterio propedeutico alla formazione e alla gestione dell'elenco regionale dei LSU, deve essere calcolata in base al servizio prestato dal lavoratore presso l'amministrazione pubblica dalla data di inizio dello stesso, prescindendo dalla natura e dalla tipologia del rapporto di lavoro istaurato;

SPECIFICATO, altresì, che, nell'ambito della valutazione dell'anzianità di servizio è stabilito che non vengano computati i periodi durante i quali il lavoratore ha svolto attività di tirocinio, essendo questa non assimilabile a rapporto di lavoro come ribadito nell'Allegato A della DGR n. 199 del 18.07.2013;

CONSIDERATO che con nota n. 484689 del 28.09.2016 la scrivente struttura ha comunicato agli enti utilizzatori di LSU che per il calcolo dell'anzianità di servizio dei lavoratori medesimi si considererà, quale termine finale della predetta anzianità per ciascun lavoratore, la data del 30.09.2016;

CONSIDERATO che i criteri, di cui alla DGR n. 496 del 04.08.2016, sono stati comunicati agli enti utilizzatori di LSU, con nota prot. 462319 del 15.09.2016, nella quale veniva, altresì, allegato il modulo utile all'autocertificazione affinché, tramite la compilazione dello stesso, i lavoratori interessati ad essere inseriti nell'elenco regionale, fornissero i dati richiesti per la formazione del medesimo, previa convalida da parte dell'Ente utilizzatore;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 462319 del 15.09.2016 si è stabilito che, nell'ambito della valutazione dell'anzianità di servizio, vengano decurtati, dal computo totale della stessa, eventuali periodi di sospensione;

CONSIDERATO che la scrivente struttura, per redigere il sopracitato elenco di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, ha attinto agli atti inviati all'uopo dai LSU;

CONSIDERATO, inoltre, che nei casi di punteggio *ex aequo* si accorderà precedenza in graduatoria ai lavoratori con minore anzianità anagrafica, tenendo conto di quanto evidenziato nella DGR n. 496 del 04.08.2016, laddove si afferma che “ *occorre diversificare la strategia finalizzata al suddetto svuotamento attraverso strumenti volti a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, avuto particolare riguardo agli LSU con minore anzianità anagrafica;*”

STABILITA la data del 10 gennaio 2017 come termine ultimo utile alla presentazione, da parte dei LSU, delle eventuali istanze di riesame del punteggio riportato in sede di Elenco tramite la compilazione del modulo allegato alla presente Determinazione;

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale
SENTITE le parti sociali in data 28.11.2016

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- a) di approvare l'Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) di approvare il modulo di istanza di riesame del punteggio di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- c) di demandare a successivi provvedimenti la disciplina delle modalità di gestione del citato Elenco ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei LSU da parte degli Enti Pubblici aventi vuoti in organico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

IL DIRETTORE

Marco Noccioli